



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 761

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N. 162 DEL 04-12-2018

Ufficio: RAGIONERIA

**Oggetto: PRELIMINARE DI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
ANNO 2018 EX ART. 31 CCNL 22/01/2014 - RETTIFICA
DETERMINAZIONE N. 111 del 07/09/2018**

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Richiamata la propria determinazione n. 111 del 07/09/2018, e ritenuto di dover necessariamente procedere alla sua rettifica in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 67, commi 1, 2 e 3 del CCNL 21/05/2018;

Dato atto che il fondo risorse finanziarie decentrate anno 2017, pur regolarmente costituito con propria determinazione n. 129 del 12/12/2017 non è stato contrattato per le oggettive difficoltà operative, ambientali e logistiche scontate da questo Comune in conseguenza degli eventi sismici che lo hanno colpito dall'anno 2016 obbligandolo - peraltro - anche alla delocalizzazione dei propri uffici;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale di nomina a responsabile dei servizi finanziari del 06/07/2018, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:
 - Risorse stabili (art. 31 comma 2 CCNL 22.1.2004) che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi, con le integrazioni previste dall'art. 32 del CCNL 22/01/2004 e dai successivi CCNL, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definite infine in un unico importo che resta confermato anche negli anni successivi, e non è suscettibile di variazioni se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
 - Risorse variabili (art. 31 c. 3 del CCNL 22/01/2004) che presentano carattere di eventualità e variabilità e che vengono determinate annualmente secondo quanto previsto dall'art. 15 del CCNL 01/04/1999, previste in bilancio secondo un atto di indirizzo dell'organo di Governo dell'Ente in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo, con eventuale possibilità di incremento ai sensi dell'art. 15 comma 2 e per l'applicazione della disciplina prevista al comma 5;
 - Risorse variabili a destinazione vincolata che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett.k);

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 1 commi da 557 a 557 quarter della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale vigenti per anni 2015 e 2016:

- L'art. 9 comma 2 bis ultimo periodo del D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un

importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011/2014;

- L'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 il quale prevede che *“a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1 comma 2 del DLgs 30.3.2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236 della Legge 28.12.2015 n.208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 anche per l'anno 2018 il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018;

Evidenziato che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia 157/2010, ai sensi dell'art

107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. la quantificazione delle risorse decentrate parte stabile è effettuata annualmente in via automatica ed obbligatoria, senza margini di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre è l'organo di Governo dell'Ente a determinare le risorse decentrate di parte variabile in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo;

Accertata la necessità di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate della parte delle risorse stabili del personale dell'Ente per l'anno 2018;

Tenuto conto delle prescrizioni di cui al secondo capoverso dell'art. 9, comma 2-bis del Decreto Legge 78/2010, successivamente modificato dalla legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che hanno introdotto un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che *“dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*

Preso atto, della Circolare del MEF n. 20 dell'8.05.2015 con la quale vengono dettate a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, istruzioni applicative in merito alla decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l.

122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013 da applicare, a partire dall'anno 2015;

Considerato che l'importo complessivo del fondo anno 2016 così come complessivamente determinato, tenendo conto anche delle decurtazioni suddette, risulta pari a € 46.163,52, e che questo importo costituisce il limite per la costituzione del Fondo Unico delle risorse decentrate del personale dipendente anche per l'anno 2018;

Dato atto che l'importo della costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2018 quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci retributive con destinazione stabile, che saranno impegnati ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 183 TUEL come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Ritenuto di provvedere alla *preliminare* costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2018, espressamente dando atto che ai sensi dell'art. 67 comma 1 CCNL 21/05/2018 la somma relativa all'"UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017" sarà da considerarsi "consolidata" e dunque definitivamente acquisita alle risorse del fondo per l'anno 2018, ad intervenuta positiva certificazione del fondo anno 2017 da parte dell'organo di revisione contabile, senza necessità di atti ulteriori;

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Visto in particolare l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" che definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Ricordato che l'Ente potrà in ogni momento procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

DETERMINA

Di dare atto:

- che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che il fondo risorse finanziarie decentrate anno 2017, pur regolarmente costituito con propria determinazione n. 129 del 12/12/2017 non è stato contrattato per le oggettive difficoltà operative, ambientali e logistiche scontate da questo Comune in conseguenza degli eventi sismici che lo hanno colpito dall'anno 2016 obbligandolo - peraltro - anche alla delocalizzazione dei propri uffici;
- di dover necessariamente procedere alla rettifica della determinazione n. 111 del 07/09/2018 in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 67, commi 1, 2 e 3 del CCNL 21/05/2018;

- di provvedere alla *preliminare* costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2018, espressamente dando atto che ai sensi dell'art. 67 comma 1 CCNL 21/05/2018 la somma relativa all'"UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017" sarà da considerarsi "consolidata" e dunque definitivamente acquisita alle risorse del fondo per l'anno 2018, ad intervenuta positiva certificazione del fondo anno 2017 da parte dell'organo di revisione contabile, senza necessità di atti ulteriori;

Di quantificare in via provvisoria il Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018 per un importo complessivo pari ad € 70.164,00, dando atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, che si riassume nel prospetto allegato;

Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2018 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2018 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2018 afferenti la spesa di personale quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci retributive con destinazione;

Di rimettere a successivi atti della Giunta Comunale indicazioni in merito alla parte variabile del Fondo a conclusione del processo di programmazione attualmente in corso dando atto che il totale del fondo per l'anno 2018 non potrà superare anche successivamente il valore determinato per l'anno 2016;

Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alla RSU ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 7 comma 1 del CCNL 1.4.1999

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio on line ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del DLgs 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Germano Mignini

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)